

REGIONE CALABRIA



Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale

Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015

*(Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)*

TITOLO I
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
E DEGLI ENTI SUBREGIONALI

Art. 1

*(Norme di contenimento della spesa per
le società partecipate della Regione)*

1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società «*in house providing*» e fatte salve le pregresse misure in tema di contenimento delle spese, l'amministrazione regionale, esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente affinché le società «*in house providing*» e le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione o dai propri enti strumentali, ottemperino, a partire dall'esercizio finanziario 2015, alle seguenti disposizioni:
 - a) i costi per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, devono essere ridotti, rispetto a quelli sostenuti nell'anno 2014.
 - b) i costi di seguito indicati devono essere ridotti rispetto a quelli registrati nell'anno 2014:
 - relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 - missioni;
 - attività di formazione;
 - acquisto di mobili e arredi;
 - vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
 - canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua, il gas e gli altri servizi;
 - manutenzione di mobili, l'acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
 - acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
 - acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
 - pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
 - spese postali e telegrafiche.
2. La misura esatta della riduzione dei costi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, che deve essere compresa in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve essere determinata, per ciascuno degli Organismi indicati al comma 1, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
3. Nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, l'Amministrazione regionale esercita i poteri del socio affinché gli organismi partecipati di cui al comma 1 provvedano a realizzare immediatamente la riduzione dei costi di cui ai punti a) e b) del comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelli sostenuti nell'anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno 2014.
4. Le linee di indirizzo tengono conto dell'attuazione, da parte di ciascuno degli Organismi partecipati di cui al comma 1, delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti nelle relazioni previste dall'art. 4, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2013, n.56, dei valori riportati nei bilanci e delle asseverazioni degli organi di controllo. In assenza delle relazioni sulle riduzioni di spesa debitamente asseverate

dall'Organo di controllo o dei dati di bilancio, la misura della riduzione da applicarsi deve essere quella massima del 30%.

5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera a) del comma 1, ogni provvedimento che incide sulla spesa di personale a qualsiasi titolo, deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale mediante l'esercizio dei poteri del socio.
6. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione nelle Società di cui al comma 1.
7. Le società di cui al comma 1, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, trasmettono al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio, una relazione dettagliata, asseverata dai rispettivi organi di controllo, attestante l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
8. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio con risultato d'esercizio negativo, è fatto obbligo ai rappresentanti regionali presso gli Organi di amministrazione di presentare al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio, entro due mesi dall'approvazione del bilancio, un dettagliato piano di sostenibilità economica che miri a verificare i tempi e le modalità del raggiungimento dell'equilibrio economico. Detto piano deve contenere precise e dettagliate informazioni in ordine alle misure da adottarsi in tema di contenimento dei costi per il personale nonché dei costi di funzionamento. Nelle more del raggiungimento di predetto equilibrio, salvo quanto contenuto nelle disposizioni statali e regionali in materia, nonché quanto indicato al comma successivo, è fatto divieto ai rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione, di porre in essere misure e attività che abbiano impatti incrementali sui costi per il personale, per il funzionamento e per gli Organi di amministrazione e controllo.
9. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio riportante un risultato d'esercizio negativo, è fatto divieto ai rappresentanti regionali presso gli Organi in cui la Regione esercita i poteri del socio, di porre in essere, per il triennio successivo a quello in cui la perdita è stata registrata, ogni attività che comporti un andamento crescente delle spese per il personale.
10. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino tre bilanci di esercizio con risultati negativi, la Regione azionando i poteri del socio, deve provvedere alla rimozione dei rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione.
11. Nel caso in cui le società con partecipazione minoritaria della Regione presentino un bilancio con risultato di esercizio negativo è fatto obbligo a rappresentanti nominati dalla Regione di trasmettere, al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio, entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno successivo a quello in cui le perdite sono state rilevate, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate al fine di riportare la società in equilibrio economico.
12. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società partecipate in stato di liquidazione, trasmettono entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno, e sino al termine della procedura di liquidazione, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate e da attuarsi

al fine di estinguere la società, con specifica temporizzazione delle attività da porre in essere.

13. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società Comac Srl, Sial Servizi Spa e Somesa Spa, poste in liquidazione, operano affinché vengano redatti i bilanci finali di liquidazione entro il 31 luglio 2015.
14. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società di cui al comma 1 operano, di concerto con i Dipartimenti vigilanti, affinché, il riordino societario contenuto nel “*Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie regionali*”, approvato con la DGR 89 del 31 marzo 2015, sia attuato entro il 31 luglio 2015.
15. Il mancato rispetto del termine assegnato al precedente comma costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati nelle Società in liquidazione.

Art. 2

(Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali)

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2015, gli Enti Strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) La spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014.
 - b) Le spese di seguito indicate devono essere ridotte rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014:
 - relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 - missioni;
 - attività di formazione;
 - acquisto di mobili e arredi;
 - vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
 - canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
 - manutenzione di mobili, l'acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
 - acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
 - acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;
 - pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
 - spese postali e telegrafiche.
2. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto a) del comma 1, è determinata, per ciascuno degli Enti di cui al precedente comma, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo del 30% delle spese sostenute nell'anno 2014.
3. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto b) del comma 1, che deve essere compresa in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve essere determinata, per ciascuno degli Enti di cui al precedente comma, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, gli Enti di cui al comma 1 provvedono a realizzare immediatamente la riduzione delle spese elencate al punto b) del medesimo comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelli sostenuti nell'anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno 2014.
5. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa di personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.
6. Le linee di indirizzo tengono conto dell'attuazione, da parte di ciascuno degli Enti di cui al comma 1, delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti da apposite relazioni, asseverate dall'Organo di revisione, da inviarsi al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, dai dati riportati nei conti consuntivi approvati, nonché della data di istituzione degli Enti stessi. In assenza delle relazioni sulle riduzioni di spesa o dei dati da consuntivo approvati, la misura della riduzione da applicarsi deve essere pari a quella massima del 30%.
7. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.
8. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario *ad acta*, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
9. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi Dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo.
10. Le procedure di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR), dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (ARSSA), dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio di Catanzaro (ARDIS), devono concludersi entro il 31 luglio 2015.
11. L'accorpamento dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.
12. L'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP), disposto dall'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

13. L'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disposto dall'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.
14. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti di cui al comma 1.
15. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

TITOLO II

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORDINAMENTALE

Art. 3

(Equilibri di bilancio)

1. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dall'articolo 1, comma 398, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la Giunta regionale è autorizzata ad introdurre limiti, anche di carattere informatico, agli impegni di spesa pluriennali, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.
2. Per il raggiungimento delle predette finalità e al fine di evitare la formazione di debiti pregressi nonché ritardi nei pagamenti, la Giunta regionale è autorizzata, altresì, ad introdurre limiti, anche di carattere informatico, all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti sugli stanziamenti del bilancio relativi all'esercizio finanziario 2015.
3. A tal fine, con specifico provvedimento, da adottarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente disposizione, la Giunta regionale deve fornire gli opportuni atti di indirizzo al Dipartimento Bilancio.

Art.4

(Disposizioni sulla gestione delle procedure esecutive)

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in tema di riconoscimento dei debiti, le strutture regionali assumono tempestivamente gli atti di spesa relativi ai titoli giudiziali muniti di formula esecutiva, o in alternativa comunicano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, alla Ragioneria Generale ed all'Avvocatura Regionale l'impossibilità di provvedere.
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla notifica dei titoli giudiziali muniti di formula esecutiva, il Settore Ragioneria Generale deve sostituirsi al dipartimento interessato adottando gli atti di spesa sui capitoli pertinenti

che presentano la necessaria disponibilità, comunicando l'avvenuto adempimento alla struttura regionale interessata ed all'Avvocatura Regionale al fine di evitare duplicazione di pagamenti.

3. L'omesso e immotivato rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti può dare luogo a responsabilità erariale, costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti e comporta la riduzione dell'indennità di risultato dei dirigenti in misura pari al 10%.
4. Il comma 7 dell'art. 10 della Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7 è sostituito dal seguente:

“7. L'Avvocatura regionale è la struttura competente al recupero delle somme derivanti da sentenze definitive di condanna di terzi nei confronti della Regione Calabria. Presso l'Avvocatura Regionale è istituito un Ufficio denominato “Procedure esecutive e Recupero crediti”, che si occupa stabilmente della gestione delle procedure esecutive e del recupero dei crediti vantati dalla Regione Calabria nei confronti di terzi ed a cui sono addetti avvocati in servizio e personale amministrativo, sotto la diretta responsabilità del dirigente dell'Avvocatura Regionale”.

Art. 5

(Disposizioni in materia socio-sanitaria)

1. Al fine di garantire l'uniformità ed il coordinamento unitario delle procedure di liquidazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate dalle strutture accreditate (RSA medicalizzata, RAS anziani, RAS disabili, Casa protetta anziani, Casa protetta per disabili), rientranti nella categoria della “Riabilitazione a ciclo diurni compresi” e delle “Prestazioni riabilitative, educative e di socializzazione in regime semiresidenziale, nella fase di lungo assistenza, compresi i servizi di sollievo alle famiglie” ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 21 maggio 1998, n. 162, già disciplinate dagli articoli 17 e 18 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 e dall'articolo 32 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8, il complesso delle competenze in materia è trasferito alla responsabilità del Dipartimento Tutela delle Salute e Sanità, nell'ambito integrato del Fondo Sanitario Regionale, anche per la parte socio-sanitaria già disciplinata dall'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 di istituzione del “Fondo regionale per le prestazioni socio-sanitarie”, di cui al capitolo U6201021301, UPB 6.2.01.02, dello stato di previsione della spesa del Bilancio Regionale.
2. Il Dipartimento Tutela delle Salute e Sanità si raccorda al Dipartimento Politiche Sociali, già competente per la parte socio-sanitaria delle prestazioni, per le procedure precedentemente attivate dallo stesso sul capitolo di competenza, e provvede a definire con le Aziende Sanitarie Provinciali l'effettiva consistenza del fabbisogno delle strutture accreditate per il 2015 e le modalità di contabilizzazione dello stesso.
3. Il Dipartimento Tutela delle Salute e Sanità ed il Dipartimento Politiche Sociali curano d'intesa le necessarie iniziative per determinare l'effettiva consistenza del debito pregresso per le prestazioni socio-sanitarie, eccedenti il Fondo straordinario istituito con l'articolo 41,

commi 4, 6 e 7, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69, anche attraverso i necessari controlli sui pignoramenti giudiziari avvenuti e sulla rendicontazione della spesa per prestazioni delle strutture accreditate. I Dipartimenti possono procedere altresì, per la parte relativa al sociale, a sottoscrivere atti transattivi con le strutture socio-sanitarie creditrici, al fine di limitare il debito consolidato della Regione Calabria.

4. Nelle more dell'accertamento del debito, lo stanziamento del Capitolo U6201021301, UPB 6.2.01.02, dello stato di previsione della spesa del Bilancio Regionale costituisce limite inderogabile all'assunzione di obbligazioni giuridiche ed economiche verso terzi, e di conseguenza è disposto il blocco delle procedure di accreditamento di nuove strutture socio-sanitarie per le prestazioni richiamate, che determinino spese eccedenti la disponibilità del Bilancio, fino al successivo atto di accertamento del fabbisogno da parte della Regione.

Art.6

(Sistema contabile del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale adotta gli schemi di bilancio, i sistemi contabili e i principi contabili della Giunta regionale disposti dalla normativa statale contenuta nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 6 bis

(Modifica alla legge regionale n.20 del 30 luglio 2010)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale n.20/2010 le parole "2013 e 2014" sono sostituite dalle parole "2013, 2014 e 2015".

Art. 6 ter

(Assenza di nuovi o maggiori oneri)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.